

Delib.G.R. 23 aprile 2008, n. 517 ⁽¹⁾.

Linea di indirizzo regionali per l'affidamento familiare: Approvazione.

(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 5 maggio 2008, n. 18.

La Giunta regionale

Vista la *L.R. n. 12/1996* e successive modifiche ed integrazioni concernente le “Riforma dell’organizzazione Regionale”;

Vista la *Delib.G.R. n. 11/1998* con cui sono stati individuati gli Atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

Viste la *Delib.G.R. n. 1148/2005* e la *Delib.G.R. n. 1380/2005* relative alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali;

Vista la *Delib.G.R. n. 2017/2005* con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati;

Premesso che l'affidamento familiare trova fondamento ed attenzione nella legislazione italiana che, nell'ambito dei compiti e funzioni di protezione e promozione dell'infanzia, adolescenza e della maternità, assicura un impegno preminente e costante attraverso la legislazione di seguito indicata:

- *Legge 4 maggio 1983, n. 184* “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, novellata dalla *Legge 28 marzo 2001, n. 149* “Diritto del minore ad una famiglia”, concernente modifiche alla *Legge n. 184/83* nonché al Tit. VIII del Libro primo del Codice Civile, che rafforza il diritto del minore a crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia e, quando ciò non è possibile, a crescere ed essere educato comunque nell’ambito di una famiglia;

- *Legge 27 aprile 1991, n. 176* “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20/11/1989”;

- *Legge 28 agosto 1997, n. 285* “Disposizioni per la promozione dei diritti ed opportunità per l’infanzia e adolescenza”;

- *Legge 8 marzo 2000, n. 53* “Disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno alla maternità e paternità”;

- *Legge 8 novembre 2000, n. 328* “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

Visto, in particolare, l’*art. 1, comma 3 della Legge n. 184/83*, come modificata dalla *Legge n. 149/01* con cui, allo scopo di salvaguardare l’interesse del minore a crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia, è previsto che lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, nell’ambito

delle proprie e specifiche competenze, sostengano con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e consentire al minore, appunto, di essere educato all'interno della propria famiglia;

Preso atto che la Regione Basilicata ha inteso perseguire questi obiettivi attraverso proprie e specifiche normative di seguito richiamate:

- *L.R. 17 aprile 1990, n. 15* “Convenzione con l'Unicef per la istituzione del Difensore dell'infanzia”;

- *L.R. 29 marzo 1999, n. 9* “Istituzione di un Fondo di solidarietà a favore di donne e minori per reati di violenza sessuale”;

- *L.R. 14 aprile 2000, n. 45* “Interventi a favore della famiglia”;

- *L.R. 2 gennaio 2003, n. 1* “Costituzione Consulta regionale di protezione e pubblica tutela dei minori”;

- *L.R. 16 febbraio 2005, n. 10* “Interventi per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e adolescenza e per lo sviluppo di progetti per città dei bambini e delle bambine”

Vista la *L.R. 14 febbraio 2007, n. 4* “Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale” che relativamente “all'eliminazione o riduzione ... delle condizioni di rischio, di svantaggio, di vulnerabilità, di insicurezza e di emarginazione, promuove le condizioni di sicurezza, stabilità delle relazioni e di mutua solidarietà, rafforzando “le basi della coesione sociale e familiare” (art. 1, comma 2, punto b) e, nell'ambito dei “Livelli essenziali ed appropriati delle prestazioni sociali” (art. 3), individua, all'interno di “organiche aree di intervento”: .. “il sostegno alle responsabilità familiari, di tutela materno-infantile e di protezione dei minori ed adolescenti” (art. 3, comma 2, punto b);

Ritenuto che per affermare e diffondere la cultura dell'affidamento familiare, per qualificare e sviluppare omogeneamente su tutto il territorio regionale l'istituto di che trattasi e, infine, per realizzare una forte integrazione tra istituzioni, enti e servizi interessati e coinvolti sul tema in argomento, è necessario dotarsi di apposite “Linee di indirizzo regionali per l'affidamento familiare”, così come nel documento allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato A);

Dato atto che, in fase di predisposizione dei lavori da parte dell'Ufficio regionale competente, vi è stata una partecipazione e concertazione attiva e di contributo degli operatori facenti capo agli Ambiti Sociali Zonali, delle Province, del Tribunale per i Minorenni di Potenza e di tutti gli altri soggetti del volontariato, privato sociale presenti sul territorio interessati ed afferenti alla materia minorile;

Ritenuto, per quanto sopra trascritto, approvare ed adottare, quale strumento unitario ed omogeneo di lavoro sulla materia minorile, le “Linee di indirizzo regionali per l'affidamento familiare”;

Tutto ciò premesso

Delibera

-
-
- di approvare le “Linee di indirizzo regionali per l’affidamento familiare” di cui al documento allegato della presente deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A);
 - di dare mandato all’Ufficio regionale competente di porre in essere quanto necessario per l’attuazione delle presenti Linee di indirizzo;
 - di dare atto che successivamente all’approvazione della presente deliberazione ed in fase di programmazione di interventi, sarà assicurata la copertura finanziaria a valere sulle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) e su quelle del Fondo per le attività socio-assistenziali del bilancio corrente.
-
-

Allegato "A"

Linee d'indirizzo regionali per l'affidamento familiare

Articolo 1

I principi generali.

I) La Regione Basilicata riconosce la famiglia quale luogo ideale e prioritario per lo sviluppo e la crescita bio-psico-sociale di un minore.

A tal proposito sostiene nell'ambito delle proprie competenze, con idonei interventi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia, attraverso la "presa in carico" della famiglia medesima con la predisposizione di appositi progetti individualizzati. Detto progetto prevederà azioni di inclusione sociale mediante interventi socio-educativi, di orientamento e formazione e di occupabilità, prestazioni socio assistenziali, conciliazione/mediazione familiare, sostegno economico.

II) La Regione individua l'affido familiare quale intervento di aiuto e sostegno al minore ed alla sua famiglia di origine in caso di inefficacia delle misure di cui al primo comma o nei casi di emergenza in cui si impone per motivi di urgenza.

Esso è condizione per garantire l'applicazione e il riconoscimento dei diritti fondamentali del minore in difficoltà e per sperimentare la cultura solidale del territorio.

Articolo 2

Le finalità ed obiettivi.

I) L'affidamento familiare è un intervento di aiuto e sostegno al minore ed alla sua famiglia di origine che non pregiudica la continuità del rapporto educativo con la stessa, ma ne favorisce il reinserimento una volta cessata la condizione di momentanea precarietà.

Va utilizzato se risponde pienamente alle esigenze dei minori che si trovino temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, garantendo loro l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive da parte di altri adulti in funzione genitoriale, sostenuti dall'azione coordinata ed integrata della rete dei servizi e dei soggetti che sono chiamati ad applicarlo.

II) Gli obiettivi che la Regione intende perseguire sono:

II.1) la creazione di una rete integrata di sostegno al minore ed alla sua famiglia di origine fra le istituzioni, gli enti, i servizi e le associazioni interessate all'intervento prioritariamente così identificabili:

- il Comune, attraverso l'Ambito socio-territoriale di appartenenza;
- il Servizio sanitario regionale;
- la Provincia;
- l'Istituzione scolastica;
- le famiglie e le persone disponibili all'affido e loro associazioni;
- il Terzo settore;
- l'Autorità Giudiziaria.

II.2) l'affermazione e la diffusione della cultura dell'affido familiare basata:

- sul riconoscimento del diritto di ogni minore a vivere in un ambiente familiare che ne favorisce la crescita bio-psico-sociale, senza discriminazioni di sesso, etnia, lingua, religione, nel rispetto dell'identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento. A questo scopo la sua famiglia di origine va sostenuta per recuperare il proprio ruolo nel processo educativo del minore;

- sul mutuo aiuto familiare e l'accoglienza comunitaria partecipata, come condizione, e insieme esito di una progettualità educativa non meramente protettiva ed assistenzialistica, ma basata su un lavoro di integrazione e scambio tra soggetti e professionalità diverse.

Articolo 3

I destinatari.

I) I minori e le loro famiglie di origine, le famiglie affidatarie e le loro associazioni, gli operatori dei servizi pubblici e privati attivi nella tutela, protezione, intervento a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia, con riferimento alla crescita bio-psico-sociale del minore medesimo.

Articolo 4 *Gli strumenti.*

I) La Regione promuove:

- la creazione della rete di servizi a sostegno dell'efficace impiego dello strumento;
 - la promozione della cultura dell'affido;
 - la formazione delle associazioni di famiglie e delle persone affidatarie;
 - la formazione degli operatori sociali e socio-sanitari, compresi quelli appartenenti ad associazioni del volontariato e delle ONLUS che gestiscono servizi e prestazioni a favore di minori in difficoltà.
-
-

Articolo 5 *I modi dell'affido.*

I) L'affido familiare può essere:

I.1) consensuale, ai sensi dell'art. 4 comma 1 della *Legge 149/01*, disposto dai servizi sociali territoriali, con il consenso della famiglia d'origine e di quella affidataria, con esecutività del Giudice Tutelare per la durata massima di 24 mesi. Eventuale proroga può essere disposta dall'Autorità Giudiziaria Minorile qualora non vi siano le condizioni per un rientro nella famiglia d'origine.

I.2) conflittuale, ovvero in mancanza di consenso, ai sensi dell'art. 4 comma 2 della *Legge 149/01* disposto dall'Autorità Giudiziaria Minorile.

Le modalità dell'affidamento sono definite al successivo articolo 7.

Articolo 6 *Tipologie di affidamento familiare e sua regolamentazione.*

I) L'affido familiare è strutturato come:

I.1) affidamento residenziale intrafamiliare;

I.2) affidamento residenziale eterofamiliare;

I.3) affidamento part-time;

I.4) altre modalità.

I.1) l'affidamento residenziale intrafamiliare

L'affidamento residenziale intrafamiliare consiste nell'accoglienza di un minore da parte di parenti entro il IV grado. Tale forma di affidamento, non comportando l'uscita del minore dalla famiglia di origine, va sostenuta, anche economicamente dal servizio ad esso preposto.

I.2) L'affidamento residenziale eterofamiliare

I.2.a) L'affidamento residenziale eterofamiliare consiste nell'accoglienza di un minore preferibilmente presso una famiglia, anche monoparentale, che non abbia vincoli di parentela con il nucleo d'origine temporaneamente in difficoltà.

I.2.b) Ogni famiglia affidataria potrà avere in affidamento non più di due minori, salvo eccezioni particolari di fratelli che si ritiene opportuno rimangano uniti, comunque senza superare il numero massimo di 6 minori, compresi gli eventuali figli degli affidatari.

I.2.c) Nella scelta degli affidatari dovranno essere presi in considerazione i criteri della prossimità territoriale e della omogeneità tra la famiglia affidataria e quella di origine.

I.3) l'affidamento part-time

I.3.a) Per affidamento part-time si intende un intervento di sostegno alla famiglia biologica e di appoggio al minore per alcuni momenti della giornata o della settimana, senza allontanare il minore dal proprio nucleo familiare. Esso ha come presupposto l'esigenza di "attuare tutti i possibili interventi di sostegno e recupero nei confronti del nucleo familiare d'origine" come già disposto dalla *L. n. 184/1983* e sue successive modifiche ed integrazioni.

Può essere:

- diurno;

- notturno;

- per alcuni giorni della settimana o del mese;

- per le vacanze.

I.3.b) Anche i minori ospiti di strutture residenziali possono essere affidati, per alcuni giorni della settimana o del mese o per periodi di vacanza, a famiglie diverse da quella di origine, purché queste ultime risultino inserite nell'Anagrafe regionale degli affidatari di cui al successivo art. 13; previa autorizzazione dell'autorità che ha disposto il collocamento nella struttura, sentiti i genitori nei cui

confronti non siano stati adottati provvedimenti limitativi della potestà genitoriale. Tale opportunità sarà preferibilmente utilizzata per gli adolescenti ed i soggetti con disabilità.

I.3.c) L'affidamento part-time richiede:

- la prossimità territoriale ovvero la permanenza del minore nel proprio ambiente di vita e di relazioni sociali;

- la regolarità ovvero la previsione di tempi e luoghi stabiliti ed organizzati, in modo da offrire il punto di riferimento significativo al minore e alla sua famiglia di origine.

I.3.d) Ogni famiglia affidataria, anche monoparentale, non potrà ospitare contemporaneamente più di un minore, fatta eccezione per fratelli/sorelle.

I.3.e) L'affido part-time va prioritariamente utilizzato:

- per favorire l'incontro fra minori della stessa fascia di età capaci di sviluppare positivi processi di identificazione, puntando sulla vicinanza anagrafica e sulla condivisione di linguaggi e simboli comunicativi;

- per minori che vivono con un solo genitore, favorendo l'incontro con l'altro sesso.

I.4) le altre tipologie di affidamento

Sono poi possibili altre forme di affidamento, per le quali vanno applicate le linee operative sin qui declinate con gli adattamenti al caso in specie.

- Affidamento degli ultradiciottenni: si riferisce esclusivamente alla prosecuzione di affidamenti iniziati in età minorile, la cui durata non può superare il compimento del 21° anno di età, qualora sia necessario terminare un progetto in atto, non possa rientrare nella propria famiglia e non sia ancora in grado di condurre una vita indipendente;

- Affidamento di minori in situazioni di emergenza: si configura come un servizio di "pronto intervento" dettato dalla necessità di allontanare il minore dalla sua famiglia di origine per il deteriorarsi della situazione socio-familiare nonché ambientale. La durata di tale forma di affidamento non deve eccedere i sei mesi;

- Affidamento di madri con bambini: tale forma di affidamento favorisce l'accoglienza della madre e del bambino presso famiglie affidatane, di cui al successivo art. 13, opportunamente selezionate e disponibili a tale forma di accoglienza sulla base della complessità della situazione e di specifiche competenze;

- Affidamento di minori stranieri e Rom, eventualmente sostenuti da interventi di mediazione interculturale.

Articolo 7

Il progetto di vita individualizzato (PVI).

I) Lo strumento attuativo dell'affidamento è il Progetto di vita individualizzato (PVI).

II) È predisposto dal servizio sociale comunale competente, attraverso un case manager, che prende in carico il minore e la sua famiglia secondo le modalità previste dalla vigente normativa e cura gli adempimenti di cui alla *L. n. 184/83* e dalle modifiche introdotte dalla *L. n. 149/2001*,

II.1) Esso deve contenere:

- gli obiettivi generali ed obiettivi specifici, riferiti questi ultimi ai diversi attori del progetto;
- il raccordo con il PEI (progetto educativo individualizzato) se definito;
- la durata prevista;
- il programma degli interventi articolato per destinatari;
- i vincoli negoziati tra le parti e/o prescritti dall'autorità giudiziaria;
- gli impegni della famiglia di origine anche in ordine alle modalità e alla periodicità dei rientri del minore, ai rapporti tra le due famiglie;
- gli impegni della famiglia affidataria in ordine ai bisogni educativi, di istruzione, sociali e sanitari del minore, a rispetto della sua identità, ai rapporti con la sua famiglia, alla partecipazione ai gruppi di sostegno;
- gli impegni dell'Ente (o degli Enti) che progetta l'affidamento verso il minore e le due famiglie (nei confronti della famiglia affidataria devono essere definiti anche gli impegni di sostegno economico);
- la responsabilità dei singoli operatori per l'attuazione del programma degli interventi.

II.2) Il progetto di vita individualizzato va aggiornato almeno una volta all'anno, in tempo utile per valutare la possibile variazione del percorso educativo-scolastico.

Articolo 8 *L'abbinamento.*

I) Particolare attenzione deve essere posta su quei fattori che maggiormente incidono sull'esito dell'affido al fine di individuare la famiglia idonea per ciascun minore.

Per quanto riguarda il minore, la valutazione deve tener conto soprattutto della sua età, del tipo e della durata ipotizzabile dell'affido, del tipo e della gravità delle sue difficoltà, del suo parere circa il provvedimento.

La famiglia affidataria deve essere:

- in grado di accudire, educare e sostenere un minore;

- capace di affrontare vicende emotive connesse ad esperienze di separazione del minore dalla sua famiglia d'origine;

- priva di motivazioni esclusivamente affiliative nei confronti di un bambino in affidamento;

- flessibile ai cambiamenti ed in grado di gestire eventuali problematiche connesse e/o afferenti all'affidamento;

- disponibile a collaborare con le istituzioni;

- solidale nei confronti di persone provenienti da contesti sociali, culturali ed etnici diversi.

La famiglia affidataria infatti è lo strumento privilegiato individuato per integrare delle relazioni insufficienti o inadeguate, che garantisce attraverso la gratuità del rapporto, il coinvolgimento affettivo, le modalità di espressione della funzione genitoriale, la continuità nelle persone di riferimento.

Per quanto attiene alla famiglia d'origine, l'attenzione deve essere posta:

- sull'età della coppia, sulla natura e la gravità dei problemi che inducono ad allontanare il minore;

- sui margini di cambiamento della famiglia;

- sulle risorse impiegabili per il suo sostegno;

- sull'atteggiamento nei riguardi dell'affidamento e sulle possibilità e sui limiti di un rapporto tra le due famiglie;

- sulle capacità di rispettare i vincoli.

Articolo 9

La conclusione dell'affidamento familiare.

I) L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, quando siano venute meno le cause che lo ha determinato.

Condizione essenziale per la qualificata conclusione del progetto di affidamento familiare è la gradualità del reinserimento del minore nel suo nucleo d'origine e del distacco dalla famiglia affidataria. La decisione di concludere l'esperienza è assunta all'atto della revisione del Progetto di vita individualizzato.

La programmazione e gli interventi propri di questa fase devono quindi considerare:

- il sostegno al minore per l'elaborazione del distacco dalla famiglia affidataria e la preparazione al suo rientro in famiglia;

- la definizione dei tempi delle modalità più favorevoli al reinserimento nella famiglia di origine;

- la valutazione dell'opportunità del mantenimento di rapporti con la famiglia affidataria.

Articolo 10

Le verifiche sull'andamento del PVI e la valutazione finale.

I) Le attività di verifica ed aggiornamento del PVI servono:

- a coordinare gli interventi nella fase di messa in opera del progetto e delle sue fasi successive;

- ad aggiornare il progetto in rapporto all'evoluzione dei bisogni del minore e della situazione della famiglia di origine, nonché per far fronte ad eventuali difficoltà emergenti;

- a fare circolare, tra tutti i soggetti coinvolti, le informazioni utili alla gestione del progetto, in modo che ognuno si muova entro un quadro aggiornato della situazione e riceva le indicazioni per accedere alle risorse utili per affrontare i problemi del momento;

- a valutare i risultati ottenuti e gli obiettivi raggiunti per preparare la conclusione dell'affidamento.

II) Di norma il PVI è aggiornato con cadenza semestrale riguardante l'andamento del PVI e delle eventuali modifiche da apportare. L'incontro di aggiornamento è promosso dal case manager. Riunioni di verifica possono essere richiesti anche dai sottoscrittori del PVI.

Articolo 11

Il Case manager.

I) È l'operatore del servizio sociale comunale che "prende in carico" il minore, propone l'abbinamento, cura la proposta di PVI e la sua realizzazione una volta definito. Svolge il ruolo di raccordo tra gli attori del PVI e con altri soggetti di volta in volta interessati od interessagli alla realizzazione del PVI medesimo.

II) I servizi competenti per materia delle Province di Matera e di Potenza attivano a richiesta ogni utile attività di supporto, consulenza ed assistenza tecnica.

Articolo 12

I diritti dell'affidatario e l'iscrizione nello stato di famiglia.

I) L'affidatario deve osservare gli obblighi previsti dall'autorità affidante. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 316 del C.C e, in ogni caso, l'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.

II) Contributo economico mensile. In attuazione del *comma 4 dell'art. 5 della L. 149/01* alla famiglia affidataria può essere riconosciuto un contributo economico mensile nella misura massima di € 252 [1] per ogni minore affidato a condizione che abbia una situazione economica - misurata dalla certificazione ISE di cui al *D.Lgs. 109/98* e s.m.i. - non superiore a € 40.000,00 annui. L'attribuzione del contributo mensile avverrà in modo strettamente connesso alla formulazione del PVI, soggetto a verifiche e revisioni periodiche, e sarà suscettibile di tutte le variazioni che si riterranno necessarie in relazione alla evoluzione della situazione e al manifestarsi di particolari esigenze e bisogni di tipo sanitario.

Nel caso di affidamento part-time la misura del contributo economico mensile è determinata in relazione alle comprovate esigenze identificate dal PVI e non potrà in ogni caso eccedere la misura di € 150.

III) Iscrizione anagrafica del minore.

In assenza di specifiche disposizioni in materia disposte dall'Autorità Giudiziaria, negli affidamenti a lungo termine può prevedersi l'iscrizione nello stato di famiglia della famiglia affidataria, previa intesa con i servizi e con i genitori del minore, non decaduti dalla potestà.

[1] CISF, Centro Internazionale studi Famiglia, 2006 (elaborazioni su dati ISTAT).

Articolo 13

L'anagrafe regionale degli affidatari.

I) Alla selezione degli aspiranti affidatari deve fare seguito la costituzione dell'Anagrafe Regionale degli affidatari, quale "banca dati", articolata per ambito sociale territoriale e per provincia, dove iscrivere le famiglie e le persone che, compiuto il percorso di formazione, risultino idonee all'affidamento e dove annotare le informazioni utili alla migliore realizzazione degli abbinamenti. In particolare vanno evidenziate per ciascuna famiglia affidataria iscritta:

- la data di dichiarazione di disponibilità;

- l'indirizzo;

- la composizione del nucleo familiare, con l'indicazione per ciascun membro, di nome, cognome, data di nascita, ruolo familiare, professione, titolo di studio.

II) L'Anagrafe dovrà, altresì mettere in evidenza tipologie di affido per le quali gli affidatari sono stati dichiarati idonei e, nell'ambito di queste, il tipo di disponibilità degli affidatari stessi, precisando i seguenti aspetti:

- disponibilità per un minore con disabilità;
- disponibilità per un minore di religione diversa;
- disponibilità per un minore straniero;
- disponibilità per un minore con problemi comportamentali;
- disponibilità per più fratelli;
- disponibilità per neonati o bimbi piccoli;
- disponibilità per ultradiciottenni;
- disponibilità per madri con bambini;
- preferenze per fascia di età,
- disponibilità per l'affido a tempo pieno;
- disponibilità per l'affido part-time (precisando se diurno, del week-end, per vacanze....);
- disponibilità per accoglienze in situazioni di emergenza(nella giornata o nella settimana).

L'idoneità all'affido di neonati o bambini piccoli, va concordato con l'Autorità Giudiziaria.

III) Le informazioni contenute nell'anagrafe dovranno essere aggiornate con periodicità almeno annuale, entro il mese di giugno e comunque ogni qualvolta sia necessario apportare integrazioni e modifiche. Entro il mese precedente, gli uffici competenti per materia delle Province di Matera e di Potenza inviano alla "Regione Basilicata - Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità" le informazioni necessarie.

IV) Gli uffici competenti per materia delle Province di Matera e di Potenza cureranno le attività di individuazione e la selezione delle famiglie da inserire.

Articolo 14

Il processo di individuazione e selezione degli aspiranti affidatari.

I) Il comma 3 dell'art. 1 della L. n. 149/2001 prevede che spetta allo Stato, alle Regioni ed agli Enti Locali promuovere incontri di formazione e preparazione delle famiglie e delle persone che intendono accogliere minori in affidamento.

L'informazione-formazione dei candidati si sviluppa, in primo luogo, attraverso i colloqui che tendono ad illustrare -soprattutto quelli iniziali- le caratteristiche dell'istituto dell'affidamento e le responsabilità che gli affidatari assumono verso il minore, verso la famiglia d'origine e verso i servizi sociali e in secondo luogo, in periodici incontri non solo con gli operatori dell'equipe di

lavoro ma anche con esperti di varie discipline per affrontare adeguatamente problemi specifici (giuridici, sociali, sanitari psicologici, educativi, interculturali...).

Una modalità efficace di avvicinamento all'affidamento (oppure di autoselezione) è la partecipazione degli aspiranti alle riunioni del gruppo delle famiglie affidatarie (gruppo di sostegno), nel corso delle quali essi possono verificare in concreto la fondatezza delle proprie aspirazioni ed eventuali problematiche relative all'affido.

II) Va prevista, inoltre, una preparazione specifica, calibrata sulle peculiari esigenze dei diversi destinatari. Infatti, le famiglie e le persone disponibili ed idonee a seguire tipologie di affido particolare come l'accoglienza di neonati o di minori di diversa etnia, di persone con disabilità o con problematiche comportamentali, devono essere coinvolti in appositi incontri di approfondimento finalizzati alla costruzione di una specifica competenza.

III) L'affidamento di neonati o bambini molto piccoli dovrà essere disposto a favore di una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

IV) L'affidamento non potrà essere disposto a favore di coppie che abbiano in corso domanda di adozione.

V) Gli uffici competenti per materia delle Province di Matera e di Potenza, d'intesa con il competente ufficio del "Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità" della Regione Basilicata organizzano annualmente un percorso di orientamento e individuazione degli aspiranti affidatari, al termine del quale si è iscritti nell'Anagrafe regionale degli affidatari, se la valutazione è positiva.

Articolo 15

Il programma di formazione e sostegno degli affidatari.

I) Ad affido avvenuto, la partecipazione ad un gruppo di sostegno mutuo-aiuto costituisce una esperienza indispensabile per l'affidamento delle capacità educative e relazionali, per confrontarsi con le coppie che hanno una più lunga esperienza, per condividere con il gruppo tanto i problemi e le difficoltà quanto le gratificazioni e i positivi risultati raggiunti.

II) Ai sensi dell'*art. 9 della L.R. n. 4/2007* Gli uffici competenti per materia delle Province di Matera e di Potenza promuovono ed organizzano i gruppi di mutuo aiuto, sperimentando modelli innovativi di gestione integrata dei servizi, in collaborazione con i servizi sociali di ambito, le Aziende Sanitarie Locali e con il pieno coinvolgimento delle associazioni delle famiglie e delle persone affidatarie riconosciute. In tale attività possono essere coinvolte le Associazioni dedicate, soggetti del Volontariato, Onlus e quanti operino nel Terzo Settore in materia minorile.

III) La Giunta Regionale approva entro il mese di ottobre il "Il programma di sostegno alle attività dei gruppi di mutuo-aiuto" relativo all'anno successivo.

IV) Il programma è proposto ed attuato dagli uffici competenti per materia delle Province di Matera e di Potenza, d'intesa con il Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla

Persona e alla Comunità della Regione Basilicata ed è cofinanziato dalle amministrazioni provinciali.

Articolo 16

Il programma di formazione rivolto alle associazioni di volontariato che si occupano di affidamento familiare, di minori e sostegno alla genitorialità.

I) Ai sensi del *comma 6 dell'art. 14 della L.R. n. 4/2007*, la Giunta Regionale approva entro il mese di ottobre il "Il programma di formazione e di sostegno rivolto alle associazioni di volontariato che si occupano dell'affidamento familiare, di minori e sostegno alla genitorialità" relativo all'anno successivo.

II) Il programma può essere proposto ed attuato dal Centro Servizi Volontariato, di cui al *comma 6 dell'art. 14 della L.R. n. 4/2007*, e da tutte le associazioni che operano nel settore, iscritte all'Albo Regionale del Volontariato, d'intesa con il competente ufficio del Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità.

III) Il programma cofinanzia i costi di iniziative e di strumenti di formazione ed aggiornamento rivolte alle associazioni di volontariato che si occupano dell'affidamento familiare, di minori e sostegno alla genitorialità.

Articolo 17

Il programma annuale di promozione e sensibilizzazione dell'affidamento familiare.

I) La Giunta Regionale approva entro il mese di ottobre il "Programma annuale di promozione e sensibilizzazione dell'affidamento familiare" relativo all'anno successivo.

II) Il programma è proposto ed attuato, ai sensi dell'*art. 9 della L.R. n. 4/2007*, dagli uffici competenti per materia delle Province di Matera e di Potenza, d'intesa con il Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità della Regione Basilicata, avvalendosi delle associazioni che si occupano dell'affidamento familiare.

III) Il programma promuove iniziative rivolte all'opinione pubblica regionale, con particolare riferimento al reperimento di famiglie iscrivibili nell'Albo regionale degli affidatari ed è cofinanziato dalle amministrazioni provinciali.

Articolo 18

Il programma di formazione ed aggiornamento degli operatori sociali e socio-sanitari.

I) Ai sensi dell'*art. 25 della L.R. n. 4/2007*, la Giunta Regionale approva entro il mese di ottobre il primo "Programma triennale di formazione ed aggiornamento degli operatori sociali e socio-sanitari". Il programma potrà essere aggiornato annualmente.

II) Il programma è proposto ed attuato, ai sensi dell'*art. 9 della L.R. n. 4/2007*, dagli uffici competenti per materia delle Province di Matera e di Potenza, d'intesa con il Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità della Regione Basilicata.

Articolo 19

Le funzioni dei Servizi di ambito socio-territoriali.

I) Il Servizio sociale comunale competente, attraverso il "case manager", di cui al precedente art. 10, prende in carico il minore e la sua famiglia e predispone il progetto di vita individualizzato (PVI) secondo le modalità previste dalla vigente normativa e cura individuati dalla *L. n. 184/83* e dalla modifiche introdotte dalla *L. n. 149/2001* e dell'*art. 8 della L.R. n. 4/2007*.

II) Il Servizio Sociale comunale competente deve inoltre:

- vigilare sull'andamento dell'affidamento svolgendo opera di sostegno educativo;

- agevolare i rapporti tra minore e famiglia d'origine favorendo il suo rientro nella stessa secondo le modalità più idonee;

- ricercare la massima integrazione funzionale con i servizi sanitari, sociosanitari e scolastici del territorio nell'attuazione dell'affidamento;

- inviare semestralmente una relazione al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni sull'andamento del programma di assistenza, sulla presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza;

- comunicare al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni (seconda che si tratti di affidamento consensuale o giudiziario) "ogni evento di particolare rilevanza" che riguardi il minore o gli affidatari o la famiglia di origine;

- segnalare per conoscenza al Tribunale per i Minorenni tutti gli affidamenti familiari consensuali della durata superiore a 6 mesi;

- nel caso di affidamento a famiglia od a struttura allocata in comune diverso da quello di residenza del minore, segnalare l'evento al Servizio Sociale competente per territorio concordando le modalità dell'intervento a sostegno alla famiglia affidataria e quelle per la vigilanza sull'affidamento stesso, restando inteso che la titolarità della presa in carico è in capo al Servizio Sociale del comune di residenza del minore, anche in riferimento all'eventuale erogazione della contribuzione economica;

- nel caso di affidamento presso una famiglia residente al di fuori della Regione si fa riferimento a quanto definito dall'Ufficio legislativo del Ministero del Welfare in esito ad uno specifico quesito di attuazione del *comma 4 art. 6 della L. n. 328/2000*. L'onere finanziario grava

sul Comune di residenza dei genitori se l'inserimento è avvenuto per un minore di età inferiore ai 14 anni, e sul Comune di residenza del minore (qualora diverso da quello dei genitori) se quest'ultimo ha un'età superiore ai 14 anni;

- svolgere ogni altra attività utile per il successo del PVI.

Articolo 20

Le funzioni del Servizio sanitario regionale.

I) L'assistenza sanitaria per il minore in difficoltà da collocare in affidamento rientra tra le competenze dei servizi del Servizio Sanitario Regionale, attraverso i servizi dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

II) Ai sensi dell'*art. 11 della L.R. n. 4/2007*, l'Azienda sanitaria locale competente per territorio assicura la realizzazione del PVI per la parte di sua competenza.

Articolo 21

Le funzioni delle strutture delle Province.

I) Ai sensi dell'*art. 9 della L.R. n. 4/2007*, la Provincia competente per territorio assicura la realizzazione del PVI per la parte di sua competenza, relativamente alla predisposizione del progetto di orientamento, formazione ed inserimento lavorativo.

II) Gli uffici competenti per materia delle Province di Matera e di Potenza, d'intesa con il Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità della Regione Basilicata attuano gli interventi di cui ai precedenti artt. 16, 18 e 19.

III) Gli uffici competenti per materia delle Province di Matera e di Potenza, d'intesa con il Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità della Regione Basilicata redigono annualmente entro il mese di marzo una relazione sulle attività realizzate e la attuazione dei programmi gestiti nell'anno precedente.

IV) Ai sensi dell'*art. 9 della precitata L.R. n. 4/2007*, le province attuano, d'intesa con gli Ambiti socio/territoriali, ogni altra azione utile al potenziamento della rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza per la promozione dell'affido familiare quale intervento di aiuto e sostegno al minore ed alla famiglia di origine.

Articolo 22

Le funzioni delle strutture regionali.

I) Nel rispetto dell'*art. 10 della L.R. n. 4/2007*, al fine di promuovere il pieno sviluppo dell'affidamento familiare sul territorio lucano, la regione provvede annualmente ad approvare e finanziare:

- le attività promosse dalla rete di servizi di ambito sociale di zona a sostegno dell'affidamento familiare;

- il programma di formazione e sostegno degli affidatari;

- il programma di formazione e sostegno rivolto alle associazioni di volontariato che si occupano di affidamento familiare, di minori e sostegno alla genitorialità;

- il programma annuale di promozione dell'affidamento;

- Il programma di formazione ed aggiornamento degli operatori sociali e sociosanitari.

II) Cura la sottoscrizione delle Intese Istituzionali indispensabili per la piena attuazione delle presenti linee guida.

III) Gli uffici competenti del Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità della Regione Basilicata attueranno ogni utile iniziativa, nel rispetto delle competenze di ciascuno, per garantire il monitoraggio e la valutazione degli interventi di cui al Titolo III della *L.R. n. 4/2007*.